Documento sulle Prestazioni Pensionistiche in Capitale

approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 luglio 2026

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1082
I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti

Sommario

1. Premessa 3
2. Requisiti 3
3. Documentazione da presentare 4
4. Tempistiche di erogazione 4
5. Comparto di erogazione 5
6. Calcolo dell'importo della Prestazione Pensionistica 5
7. Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità 6
8. Costi 6
9. Aspetti fiscali 6
10. Entrata in vigore 12
Allegati 12

1. Premessa

Il presente Documento descrive le modalità operative con cui il Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni – FOPDIRE (di seguito "Fondo") eroga agli Iscritti la Prestazione Pensionistica sotto forma di Capitale ai sensi dell'art. 11, commi 2, 3 e 6 del D. Lgs. 252/2005 (di seguito "Decreto").

2. Requisiti

La normativa vigente prevede che l'Iscritto possa chiedere la Prestazione Pensionistica in in presenza dei seguenti requisiti:

- maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza;
- iscrizione da almeno cinque anni a forme pensionistiche complementari.

Tale termite è ridotto a tre anni nel caso di cessazione dell'attività lavorativa, anche in assenza dei requisiti per la pensione obbligatoria, e trasferimento tra Stati membri dell'Unione Europea.

La Prestazione Pensionistica può essere richiesta sotto forma di Capitale, Rendita Vitalizia o Altre Prestazioni Pensionistiche (Rendita a Durata Definita, Prelievi Liberamente Determinabili ed Erogazione Frazionata[1]).

La normativa prevede che la tipologia di Prestazione Pensionistica richiedibile sia differenziata in relazione alla tipologia di Iscritti, come di seguito riportato.

<u>Vecchi Iscritti</u>

Si tratta degli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.

Possono richiedere la Prestazione Pensionistica in Capitale per il 100% della posizione previdenziale maturata; in tal caso si applica la c.d. "*Vecchia fiscalità*" (v. paragrafo 8).

I Vecchi Iscritti possono tuttavia optare per l'applicazione della fiscalità prevista per i Nuovi Iscritti a condizione che chiedano, contestualmente alla Prestazione Pensionistica in Capitale, la Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche su almeno il 50% della posizione maturata nel periodo K3 (v. paragrafo 8).

<u>Nuovi Iscritti</u>

Si tratta degli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.

Possono richiedere la Prestazione Pensionistica in Capitale fino a un massimo del 50% della posizione previdenziale maturata; il restante 50% deve essere richiesto in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche. Nel calcolo del limite del 50% del Capitale, si devono considerare anche le Anticipazioni pregresse non reintegrate, applicando la seguente formula:

(Posizione previdenziale maturata – Anticipazioni pregresse non reintegrate) x 50%

[1] La Prestazione Pensionistica sotto forma di Erogazione Frazionata è stata introdotta con decorrenza 31 ottobre 2026.

Pertanto, in tal caso, la percentuale della posizione previdenziale da destinare a Capitale sarà inferiore a quella da destinare a Rendita Vitalizia o alle Altre Prestazioni Pensionistiche.

I Nuovi Iscritti possono anche richiedere la Prestazione Pensionistica in Capitale per il 100% della posizione previdenziale maturata nel caso in cui l'importo della rendita vitalizia calcolata sul 70% della posizione sia inferiore alla metà dell´assegno sociale INPS.

Le Prestazioni Pensionistiche in Rendita Vitalizia sono descritte nel '*Documento sulle Rendite Vitalizie'*; le Prestazioni Pensionistiche in Rendita a Durata Definita, Prelievi Liberamente Determinabili ed Erogazione Frazionata sono descritte nel '*Documento sulle Altre Prestazioni Pensionistiche*'. I documenti sono pubblicati sul sito *web* del Fondo.

Nell'allegato n. 1 è riportata una simulazione per il calcolo degli importi massimi della posizione che consentono ai Nuovi Iscritti di richiedere la Prestazione Pensionistica in Capitale per il 100%.

3. Documentazione da presentare

L'Iscritto effettua la richiesta nella propria Area Riservata presente sul sito *web* del Fondo, allegando la seguente documentazione per consentire al Fondo la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione:

- documento d'identità;
- attestazione della titolarità del conto corrente su carta intestata della banca o stralcio dell'estratto conto con intestazione e indicazione del titolare;
- informativa sul Trattamento dei Dati Personali (c.d. "Informativa Privacy") firmata per presa visione;
- certificazione rilasciata dagli enti previdenziali (quali l'INPS) attestante il possesso del requisito pensionistico con indicazione della relativa data di maturazione.

4. Tempistiche di erogazione

L'Iscritto deve presentare, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di erogazione di seguito indicate, la richiesta di Prestazione Pensionistica, corredata della documentazione corretta e completa:

- entro il 20 del mese (m), con esclusione dei mesi di agosto e dicembre; se il giorno 20 del mese (m) è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente;
- entro il 5 agosto, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito web del Fondo;
- entro il 15 dicembre, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito web del Fondo.

La documentazione corretta e completa consente al Fondo di attestare la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione.

Il Fondo effettua le seguenti attività:

- l'ultimo giorno del mese (m), disinvestimento delle quote, di cui l'Iscritto è titolare, sulla base del valore quota della fine del mese (m) asseverato dal Depositario;

- entro l'ultimo giorno del mese successivo (m+1), pagamento all'Iscritto dell'importo (al netto delle imposte);
- entro il giorno 16 del mese successivo (m+2), pagamento delle imposte all'Amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui l'Iscritto presenti la richiesta di Prestazione Pensionistica, corredata della documentazione corretta e completa, oltre il 20 del mese (m) e prima del 20 del mese (m+1), le tempistiche sopra indicate slittano di un mese.

Nell'allegato n. 1 sono riportate le tempistiche distintamente per ciascun mese di potenziale richiesta di Prestazione Pensionistica.

5. Comparto di erogazione

Il Fondo eroga la prestazione utilizzando la posizione previdenziale accumulata nel Comparto in cui l'Iscritto risulta alla data di presentazione della richiesta.

Nel caso in cui l'Iscritto abbia, all'atto della richiesta, la posizione accumulata in due Comparti, avendo aderito al Profilo "Multicomparto", il Fondo eroga la prestazione utilizzando la posizione previdenziale maturata in entrambi i Comparti in proporzione ai rispettivi ammontari.

Nel caso sia in corso un cambio Comparto (su richiesta dell'Iscritto), l'Iscritto può presentare la domanda di Prestazione soltanto dopo l'aggiornamento della posizione; a tal fine, è necessario attendere l'asseveramento da parte del Depositario del valore quota con cui è valorizzato il cambio Comparto.

6. Calcolo dell'importo della Prestazione Pensionistica

Il Fondo calcola l'importo lordo della Prestazione Pensionistica da erogare come segue:

Importo lordo = N. quote da disinvestire x Valore quota

Il <u>numero delle quote da disinvestire</u> è calcolato come segue:

- nel caso di Prestazione Pensionistica in Capitale e in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche, il numero delle quote è pari alla percentuale della posizione in Capitale richiesta applicata al numero delle quote complessive, di cui l'Iscritto è titolare. In particolare, tale percentuale potrà essere pari al massimo al 50% in assenza di Anticipazioni pregresse oppure in presenza di Anticipazioni pregresse interamente reintegrate; in caso contrario, tale percentuale è inferiore al 50%.
- nel caso di Prestazione Pensionistica interamente in Capitale, nei casi previsti dalla normativa vigente, il numero delle quote è pari al 100% del numero delle quote complessive, di cui l'Iscritto è titolare.

Il <u>valore quota</u> è il valore asseverato dal Depositario alla data del disinvestimento.

L'importo della Prestazione Pensionistica in Capitale risultante da eventuali simulazioni effettuate dall'Iscritto prima o al momento della richiesta è provvisorio; l'importo definitivo dipenderà dal valore quota alla data di disinvestimento e quindi potrà variare in relazione ai rendimenti positivi o negativi maturati nel/i Comparto/i di iscrizione nel periodo intercorrente tra la data della richiesta e la data di disinvestimento.

Nell'allegato n. 3 è riportata una simulazione del calcolo della percentuale della posizione previdenziale maturata da destinare a Prestazione Pensionistica in Capitale e in Rendita.

7. Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità

Le Prestazioni Pensionistiche in Capitale sono assoggettate agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dalla normativa vigente per le prestazioni pensionistiche a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8. Costi

Il Fondo non addebita all'Iscritto alcun costo amministrativo per la gestione della richiesta di Prestazione Pensionistica in Capitale.

9. Aspetti fiscali

9.1 Vecchi Iscritti (*con vecchia fiscalità*)

Per i Vecchi Iscritti *(con vecchia fiscalità)*, il Fondo calcola l'imposta sulla base imponibile della Prestazione Pensionistica in Capitale a titolo di:

- per la posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*) tassazione separata definitiva;
- per posizione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (periodo K2) tassazione separata definitiva;
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (periodo K3) tassazione separata definitiva.

Sono di seguito riportati i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta.

Base imponibile Vecchi Iscritti (*con vecchia fiscalità*)

Periodo K1

La posizione previdenziale maturata è ridotta dei contributi versati dall'Iscritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono esclusi dalla base imponibile e sono tassati separatamente con l'aliquota del 12,50%.

Periodo K2

La posizione previdenziale maturata è ridotta dei contributi versati dall'Iscritto e non dedotti. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono compresi nella base imponibile e pertanto sono tassati due volte (nella fase di accumulo e in sede di Prestazione Pensionistica in Capitale).

Periodo K3

La posizione previdenziale maturata è ridotta dei contributi versati dall'Iscritto e non dedotti. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono compresi nella base imponibile e pertanto sono tassati due volte (nella fase di accumulo e in sede di Prestazione Pensionistica in Capitale).

Aliquota d'imposta Vecchi Iscritti (*con vecchia fiscalità*)

Periodi K1

Si applica l'aliquota d'imposta calcolata per il TFR e comunicata dalla società di appartenenza dell'Iscritto.

Periodo K2 e K3

Il calcolo dell'aliquota d'imposta è basato sul c.d. Reddito di Riferimento ed è articolato nelle seguenti quattro fasi:

1. *Calcolo degli importi dei periodi K2 e K3 per il Reddito di Riferimento*

   L'importo del periodo K2 (I_{K2}) è pari alla base imponibile K2.

   L'importo del periodo K3 (I_{K3}) è pari alla base imponibile K3 con la riduzione dei rendimenti finanziari maturati.

2. *Calcolo del Reddito di Riferimento*

   Il calcolo del Reddito di Riferimento è effettuato sulla base della seguente formula:

$$RR = \frac{(I_{K2} + I_{K3}) \text{ x } 12}{P_C}$$

   dove:

   12 = coefficiente fisso previsto dalla normativa;

   P_C = periodo di contribuzione dei periodi K2 e K3 (considerati congiuntamente), espresso in anni e frazioni di anno.

3. *Calcolo dell'Irpef sul Reddito di Riferimento*

   Sul Reddito di Riferimento è calcolata l'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote vigenti alla data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. *Calcolo dell'aliquota d'imposta*

   L'aliquota d'imposta è pari al rapporto tra l'Irpef di cui al punto 3 e il Reddito di Riferimento di cui al punto 2.

9.2 Vecchi Iscritti (*con nuova fiscalità*)

I Vecchi Iscritti possono optare per l'applicazione della fiscalità prevista per i Nuovi Iscritti con riferimento ai periodi K2 e K3 a condizione che chiedano, contestualmente alla Prestazione Pensionistica in Capitale, la Prestazione Pensionistica in Rendita su almeno il 50% della posizione maturata nel periodo K3.

Per i Vecchi Iscritti *(con nuova fiscalità)*, il Fondo calcola l'imposta sulla base imponibile della Prestazione Pensionistica in Capitale a titolo di:

- per la posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (periodo K1) tassazione separata definitiva;
- per posizione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (periodo K2) tassazione separata definitiva;
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (periodo K3 tassazione sostitutiva definitiva.

Sono di seguito riportati i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta.

In particolare, la posizione da utilizzare ai fini della Prestazione Pensionistica in Capitale, e pertanto del calcolo del relativo imponibile, è determinata come segue:

- l'intera posizione maturata nei periodi K1 e K2;
- fino a un massimo del 50% della posizione maturata nel periodo K3; il restante 50% deve essere richiesto in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche.

Base imponibile Vecchi Iscritti (*con nuova fiscalità*)

Periodo K1

La posizione previdenziale maturata è ridotta dei contributi versati dall'Iscritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono esclusi dalla base imponibile e sono tassati separatamente con l'aliquota del 12,50%.

Periodo K2

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Periodo K3

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Aliquota d'imposta Vecchi Iscritti (*con nuova fiscalità*)

Periodo K1

Si applica l'aliquota d'imposta calcolata per il TFR e comunicata dalla società di appartenenza dell'Iscritto.

Periodo K2

Il calcolo dell'aliquota d'imposta è basato sul c.d. Reddito di Riferimento ed è articolato nelle seguenti quattro fasi:

1. *Calcolo dell'importo del periodo K2 per il Reddito di Riferimento*

   L'importo del periodo K2 (I_{K2}) è pari alla base imponibile K2.

2. *Calcolo del Reddito di Riferimento*

   Il calcolo del Reddito di Riferimento è effettuato sulla base della seguente formula:

$$RR = \frac{I_{K2}\ x\ 12}{P_C}$$

   dove:

   12 = coefficiente fisso previsto dalla normativa;

   P_C = periodo di contribuzione del periodo K2, espresso in anni e frazioni di anno.

3. *Calcolo dell'Irpef sul Reddito di Riferimento*

   Sul Reddito di Riferimento è calcolata l'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote vigenti alla data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. *Calcolo dell'aliquota d'imposta*

   L'aliquota d'imposta è pari al rapporto tra l'Irpef di cui al punto 3 e il Reddito di Riferimento di cui al punto 2.

<u>Periodo K3</u>

Si applica l'aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 6% che corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni. Pertanto, l'aliquota minima è il 9%.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

9.3 Nuovi Iscritti

Per i Nuovi Iscritti, il Fondo calcola l'imposta sulla base imponibile della Prestazione Pensionistica in Capitale a titolo di:

- per la posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (periodo K1) tassazione separata definitiva;
- per posizione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (periodo K2) tassazione separata definitiva;
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (periodo K3) tassazione sostitutiva definitiva.

Sono di seguito riportati i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta.

La posizione da utilizzare ai fini della Prestazione Pensionistica in Capitale, e pertanto del calcolo del relativo imponibile, è determinata come segue:

- prioritariamente, è utilizzata la posizione maturata nel periodo K1;
- poi, per la parte non capiente K1, la posizione maturata nel periodo K2;
- infine, per la parte non capiente K2, la posizione maturata nel periodo K3 fino a raggiungere la percentuale della posizione oggetto di Prestazione Pensionistica in Capitale.

Base imponibile Nuovi Iscritti

Periodo K1

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua; (ii) euro 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono compresi nella base imponibile e pertanto sono tassati due volte (nella fase di accumulo e in sede di Riscatto).

Periodo K2

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Periodo K3

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Aliquota d'imposta Nuovi Iscritti

Periodo K1 e K2

Il calcolo dell'aliquota d'imposta è basato sul c.d. Reddito di Riferimento ed è articolato nelle seguenti quattro fasi:

1. *Calcolo degli importi dei periodi K1 e K2 per il Reddito di Riferimento*

   L'importo del periodo K1 (I_{K1}) è pari alla base imponibile K1 senza riduzione dell'abbattimento di euro 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito.

   L'importo del periodo K2 (I_{K2}) è pari alla base imponibile K2.

2. *Calcolo del Reddito di Riferimento*

   Il calcolo del Reddito di Riferimento è effettuato sulla base della seguente formula:

$$RR = \frac{(I_{K1} + I_{K2})\ x\ 12}{P_C}$$

   dove:

   12 = coefficiente fisso previsto dalla normativa;

   P_C = periodo di contribuzione dei periodi K1 e K2 (considerati congiuntamente), espresso in anni e frazioni di anno.

3. *Calcolo dell'Irpef sul Reddito di Riferimento*

   Sul Reddito di Riferimento è calcolata l'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote vigenti alla data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. *Calcolo dell'aliquota d'imposta*

   L'aliquota d'imposta è pari al rapporto tra l'Irpef di cui al punto 3 e il Reddito di Riferimento di cui al punto 2.

Periodo K3

Si applica l'aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 6% che

corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni. Pertanto, l'aliquota minima è il 9%.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

Nell'allegato n. 4 è riportato il quadro normativo fiscale distintamente per ciascun periodo.

Nell'allegato n. 5 è riportata una simulazione riguardante il calcolo della Prestazione Pensionistica in Capitale.

9.4 Conguaglio d'imposta finale

In sede di Prestazione Pensionistica in Capitale, trattandosi di una prestazione con cui è liquidata definitivamente la posizione dell'Iscritto, e in presenza di Anticipazioni pregresse, il Fondo deve calcolare un conguaglio sulle imposte applicate a suo tempo, a titolo di tassazione separata (non definitiva), sulla posizione maturata nei periodi K1 e K2 e utilizzata per le Anticipazioni (di seguito "Imposta OLD").[2]

Sulla posizione maturata nei periodi K1 e K2, l'imposta a titolo di tassazione separata (non definitiva) era stata calcolata sulla base dell'aliquota media risultante dalla determinazione del Reddito di riferimento, applicando gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef vigenti alla data di richiesta dell'Anticipazione (di seguito "Imposta OLD").

In sede di conguaglio, il Fondo deve ricalcolare:

- gli imponibili ricomprendendo gli importi già erogati a suo tempo a titolo di Anticipazione; in particolare, l'imponibile ricalcolato del periodo K2 deve essere ridotto anche dei rendimenti finanziari maturati (a differenza dell'imponibile dell'Anticipazione);
- l'imposta, sempre sulla base dell'aliquota media risultante dalla determinazione del Reddito di riferimento, ma applicando gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef vigenti alla data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza (di seguito "Imposta NEW").

Il conguaglio sarà pari alla differenza tra l'Imposta NEW e l'Imposta OLD; al riguardo, si possono presentare le casistiche di seguito riportate.

A. Imposta NEW superiore all'Imposta OLD

   L'Iscritto deve pagare maggiori imposte rispetto a quelle calcolate sull'Anticipazione.

   Il Fondo trattiene sulla Prestazione Pensionistica in Capitale, oltre all'imposta calcolata sul relativo imponibile, anche l'importo del conguaglio.

B. Imposta NEW inferiore all'Imposta OLD

   L'Iscritto deve pagare minori imposte rispetto a quelle calcolate sull'Anticipazione.

   B.1 Importo del conguaglio inferiore all'imposta calcolata sull'imponibile della posizione oggetto di Prestazione Pensionistica in Capitale

   Il Fondo riduce l'imposta, calcolata sull'imponibile della posizione oggetto di Prestazione Pensionistica in Capitale, dell'importo del conguaglio.

   B.2 Importo del conguaglio superiore all'imposta calcolata sull'imponibile della posizione oggetto di Prestazione Pensionistica in Capitale

[2] Per il Vecchio Iscritto che non ha optato per l'applicazione della fiscalità prevista per i Nuovi Iscritti, il conguaglio d'imposta finale è effettuato anche sulla posizione maturata nel periodo K3 e utilizzata per le Anticipazioni.

Il Fondo corrisponde direttamente all'Iscritto l'eccedenza d'imposta e utilizza tale credito a riduzione delle altre imposte da versare all'Amministrazione finanziaria.

Il Fondo riporta l'importo del credito d'imposta nel prospetto finale di liquidazione, che è reso disponibile nell'Area Riservata dopo il pagamento della prestazione definitiva.

Per una simulazione riguardante il calcolo del conguaglio in presenza di Anticipazioni pregresse, si rinvia al "*Documento sulle Anticipazioni*" pubblicato sul sito *web* del Fondo.

10. Entrata in vigore

Il presente Documento entra in vigore il 1° agosto 2026.

Allegati

Allegato n. 1 Simulazione Posizione per Prestazione Pensionistica 100% in Capitale

Allegato n. 2 Tempistiche Erogazione Prestazioni Pensionistiche in Capitale

Allegato n. 3 Simulazione Percentuale Posizione per Prestazione Pensionistica in Capitale

Allegato n. 4 Quadro normativo fiscale Prestazioni Pensionistiche in Capitale

Allegato n. 5 Simulazione Prestazione Pensionistica in Capitale

Allegato n. 1 – Simulazione posizione per Prestazione Pensionistica 100% in Capitale

I Nuovi Iscritti posso richiedere la Prestazione Pensionistica interamente in Capitale, nel caso in cui l'importo della rendita vitalizia annua calcolata sul 70% della posizione previdenziale maturata sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS.

Pertanto, l'importo della posizione previdenziale sopra indicata deve essere calcolata sulla base dell'assegno sociale INPS nonché dei coefficienti di conversione in rendita della Compagnia di Assicurazione convenzionata con il Fondo per l'erogazione delle rendite. In particolare, la simulazione è effettuata sulla base dell'assegno sociale INPS 2026 e degli attuali coefficienti di conversione in rendita di Helvetia Vita S.p.A.

Anno di riferimento		**2026**
Assegno sociale mensile 2026 (€)	(a)	**546,24**
N. mensilità	(b)	13
Assegno sociale annuo 2026 (€)	(c) = (a) x (b)	**7.101,12**
Limite normativo	(d)	50%
Importo max rendita vitalizia (€)	(e) = (c) x (d)	**3.550,56**
Coefficiente di convenzione in rendita [(1)]	(f)	18,8675
Importo max 70% posizione previdenziale (€)	(g) = (e) x (f)	**66.990,19**
% posizione previdenziale da considerare	(h)	70%
Importo max 100% posizione previdenziale (€)	(i) = (g) / (h)	**95.700,27**

(1) Coefficiente di conversione rendita vitalizia, Iscritto sesso maschile, anno di nascita 1960, età 67 anni.

Allegato n. 1 – SIMULAZIONE POSIZIONE PER PRESTAZIONE PENSIONISTICA 100% IN CAPITALE

Le tabelle seguenti riportano i risultati della simulazione, distintamente per sesso ed età, dell'importo massimo della posizione che consente ai Nuovi Iscritti di poter richiedere la Prestazione Pensionistica interamente in Capitale.

In particolare, gli importi rappresentano i valori soglia puntuali nel caso in cui gli Iscritti presentino al Fondo la domanda di Prestazione Pensionistica esattamente il giorno del compleanno; in caso contrario, il valore soglia sarà intermedio tra quello corrispondente all'età appena compiuta e l'età successiva, in relazione al tempo trascorso dal giorno del compleanno.

SESSO MASCHILE

Anno di nascita	Età	Coefficienti	Posizione *70%* €	Posizione Max *100%* €
1959	67	18,8675	66.990,19	95.700,27
1958	68	18,1399	64.406,80	92.009,72
1957	69	17,4179	61.843,30	88.347,57
1956	70	16,7025	59.303,23	84.718,90
1955	71	15,9948	56.790,50	81.129,28
1954	72	15,2940	54.302,26	77.574,66
1953	73	14,5988	51.833,92	74.048,45
1952	74	13,9083	49.382,25	70.546,08
1951	75	13,2228	46.948,34	67.069,06

SESSO FEMMINILE

Anno di nascita	Età	Coefficienti	Posizione *70%* €	Posizione Max *100%* €
1959	67	21,6174	76.753,88	109.648,39
1958	68	20,8456	74.013,55	105.733,65
1957	69	20,0741	71.274,30	101.820,42
1956	70	19,3039	68.539,66	97.913,79
1955	71	18,5365	65.814,96	94.021,36
1954	72	17,7724	63.101,97	90.145,68
1953	73	17,0088	60.390,76	86.272,52
1952	74	16,2452	57.679,56	82.399,37
1951	75	15,4847	54.979,36	78.541,94

Allegato n. 2 - TEMPISTICHE EROGAZIONE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN CAPITALE

La tabella seguente riporta le tempistiche di erogazione delle Prestazioni Pensionistiche in Capitale nel caso in cui la richiesta sia presentata, con la documentazione corretta e completa, entro il 20 del mese (m); se è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente.

Per il mese di agosto e di dicembre, la richiesta deve essere presentata rispettivamente entro il giorno 5 e il giorno 15, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

Per i Vecchi Iscritti,(1) la richiesta è presentata insieme a quella per la Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche (Rendita a Durata Definita, Prelievi Liberamente Determinabili ed Erogazione Frazionata), nel caso in cui abbiano optato per la Nuova fiscalità.

Per i Nuovi Iscritti,(2) la richiesta è presentata insieme a quella per la Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche, salvo il caso in cui la rendita vitalizia calcolata sul 70% del capitale sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS; in tal caso, la Prestazione può essere richiesta interamente in Capitale.

	Mese (m)	*GENNAIO*	*FEBBRAIO*	*MARZO*	*APRILE*	*MAGGIO*	*GIUGNO*	*LUGLIO*	*AGOSTO*	*SETTEMBRE*	*OTTOBRE*	*NOVEMBRE*	*DICEMBRE*
Data limite richiesta	*(m)*	20 GENNAIO	20 FEBBRAIO	20 MARZO	20 APRILE	20 MAGGIO	20 GIUGNO	20 LUGLIO	5 AGOSTO	20 SETTEMBRE	20 OTTOBRE	20 NOVEMBRE	15 DICEMBRE
Data di disinvestimento	*(m)*	31 GENNAIO	28 FEBBRAIO	31 MARZO	30 APRILE	31 MAGGIO	30 GIUGNO	31 LUGLIO	31 AGOSTO	30 SETTEMBRE	31 OTTOBRE	30 NOVEMBRE	31 DICEMBRE
Data limite pagamento	*(m+1)*	28 FEBBRAIO	31 MARZO	30 APRILE	31 MAGGIO	30 GIUGNO	31 LUGLIO	31 AGOSTO	30 SETTEMBRE	31 OTTOBRE	30 NOVEMBRE	31 DICEMBRE	31 GENNAIO

(1) Vecchio Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.

(2) Nuovo Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.

Allegato n. 3 – SIMULAZIONE PERCENTUALE POSIZIONE PER PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE

La tabella seguente riporta una simulazione riguardante il calcolo per un Nuovo Iscritto al Comparto Bilanciato della percentuale della posizione previdenziale maturata da destinare a Prestazione Pensionistica in Capitale e in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni alternative (Rendita a Durata Definita, Prelievi Liberamente Determinabili ed Erogazione Frazionata).

In assenza di Anticipazioni pregresse non reintegrate, la percentuale potrà essere pari al 50% per entrambe le Prestazioni Pensionistiche; in particolare, per la Prestazione Pensionistica in Capitale il 50% rappresenta la percentuale massima.

In caso contrario, la percentuale da destinare a Capitale è inferiore al 50% e diminuisce con l'aumentare dell'importo delle Anticipazioni pregresse non reintegrate, fino ad azzerarsi nel caso in cui tale importo sia pari o superiore alla posizione effettiva totale.

		A	B	C	D	E	F
Numero quote totali	(a)	4.120,785	4.120,785	4.120,785	4.120,785	4.120,785	4.120,785
Valore quota 30 giugno 2026	(b)	43,681	43,681	43,681	43,681	43,681	43,681
Valore lordo della posizione (€)	(c) = (a) x (b)	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
Prestazione Capitale							
Anticipazioni pregresse non reintegrate (€)	(d)		-40.000,00	-80.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-200.000,00
Valore lordo prestazione in capitale (€)	(e) = SE {[(c) + (d)] x 50%]>0; [(c) + (d)] x 50%]; 0]	**90.000,00**	**70.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**-**
Numero quote da disinvestire effettivo	(f) = (e) / (b)	2.060,392	1.602,527	1.144,662	686,797	343,399	-
% prestazione effettiva Capitale	(g) = (f) / (a)	**50,00%**	**38,89%**	**27,78%**	**16,67%**	**8,33%**	**0,00%**
Prestazione Rendita							
Valore lordo prestazione in rendita (€)	(h) = (c) - (e)	**90.000,00**	**110.000,00**	**130.000,00**	**150.000,00**	**165.000,00**	**180.000,00**
Numero quote da disinvestire effettivo	(i) = (h) / (b)	2.060,392	2.518,257	2.976,122	3.433,987	3.777,386	4.120,785
% prestazione effettiva Rendita	(l) = (i) / (a)	**50,00%**	**61,11%**	**72,22%**	**83,33%**	**91,67%**	**100,00%**
% prestazione Totale	(m) = (g) + (l)	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Allegato n. 4 – QUADRO NORMATIVO FISCALE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN CAPITALE

Vecchio Iscritto *(con vecchia fiscalità)* [1]					
A) Tassazione		**A) Tassazione**		**A) Tassazione**	
Separata definitiva		Separata definitiva		Separata definitiva	
B) Base imponibile		**B) Base imponibile**		**B) Base imponibile**	
Contributi: *(Aderente e Azienda)*	Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente)	**Contributi dedotti:**	Da tassare	**Contributi dedotti:**	Da tassare
		Contributi non dedotti:	Già tassati	**Contributi non dedotti:**	Già tassati
TFR:	Non era versato al Fondo.	**TFR:**	Da tassare	**TFR:**	Da tassare
Rendimenti finanziari:	Da tassare separatamente con aliquota del 12,50%.	**Rendimenti finanziari:**	Da tassare	**Rendimenti finanziari:**	Da tassare
C) Aliquota		**C) Aliquota**		**C) Aliquota**	
Aliquota d'imposta applicata al TFR comunicata dalla Società di appartenenza		Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K2 e K3		Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K2 e K3	

Vecchio Iscritto *(con nuova fiscalità)* [2]					
A) Tassazione		**A) Tassazione**		**A) Tassazione**	
Separata definitiva		Separata definitiva		Sostitutiva definitiva	
B) Base imponibile		**B) Base imponibile**		**B) Base imponibile**	
Contributi: *(Aderente e Azienda)*	Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente)	**Contributi dedotti:**	Da tassare	**Contributi dedotti:**	Da tassare
		Contributi non dedotti:	Già tassati	**Contributi non dedotti:**	Già tassati
TFR:	Non era versato al Fondo.	**TFR:**	Da tassare	**TFR:**	Da tassare
Rendimenti finanziari:	Da tassare separatamente con aliquota del 12,50%.	**Rendimenti finanziari:**	Già tassati	**Rendimenti finanziari:**	Già tassati
C) Aliquota		**C) Aliquota**		**C) Aliquota**	
Aliquota d'imposta applicata al TFR comunicata dalla Società di appartenenza.		Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sul periodo K2.		15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, fino a un'aliquota minima del 9% Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15	

(1) Vecchio Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.

(2) I Vecchi Iscritti possono optare per l'applicazione della fiscalità prevista per i Nuovi Iscritti con riferimento ai periodi K2 e K3 a condizione che chiedano, contestualmente alla Prestazione Pensionistica in Capitale, la Prestazione Pensionistica in Rendita su almeno il 50% della posizione maturata nel periodo K3.

Allegato n. 4 – QUADRO NORMATIVO FISCALE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN CAPITALE

Nuovo Iscritto [1]					
A) Tassazione		**A) Tassazione**		**A) Tassazione**	
Separata definitiva		Separata definitiva		Sostitutiva definitiva	
B) Base imponibile		**B) Base imponibile**		**B) Base imponibile**	
Contributi	Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente)	**Contributi dedotti:**	Da tassare	**Contributi dedotti:**	Da tassare
		Contributi non dedotti:	Già tassati	**Contributi non dedotti:**	Già tassati
TFR	Riduzione annua (euro 309,67) in proporzione al TFR trasferito.	**TFR:**	Da tassare	**TFR:**	Da tassare
Rendimenti finanziari	Da tassare	**Rendimenti finanziari:**	Già tassati	**Rendimenti finanziari:**	Già tassati
C) Aliquota		**C) Aliquota**		**C) Aliquota**	
Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K1 e K2		Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K1 e K2		15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, fino a un'aliquota minima del 9% Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15	

(1) Nuovo Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.

Allegato n. 5 - SIMULAZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE

Si riporta la simulazione della Prestazione Pensionistica in Capitale richiesta il 31 maggio 2026, data di maturazione del requisito pensionistico, da un Iscritto nel Comparto Bilanciato, che ha aderito al Fondo dal 1° gennaio 1998 (Nuovo Iscritto), con inizio contribuzione in pari data.

La Prestazione Pensionistica in Capitale è erogata sulla base della posizione previdenziale maturata al 30 giugno 2026 e del valore quota del Comparto Bilanciato a quella data, primo valore quota disponibile dopo la richiesta della prestazione da parte dell'Iscritto e la verifica, con esito positivo, dei requisiti da parte del Fondo sulla base della documentazione ricevuta.

Posizione al 30 giugno 2026

La posizione è pari a € 320.000, costituita da n. 7.326,007 quote valorizzate al valore unitario di € 43,680.

La tabella seguente riporta la posizione distintamente per periodo fiscale K1, K2 e K3.

valori in €		***K1*** *periodo fino al 31.12.2000*	***K2*** *periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006*	***K3*** *periodo dal 01.01.2007*	**TOTALE**
Contributi azienda	*(a)*	*4.000,00*	*16.000,00*	*60.000,00*	*80.000,00*
Contributi aderente	*(b)*	*4.000,00*	*16.000,00*	*60.000,00*	*80.000,00*
Contributi azienda + aderente	**(c)=(a)+(b)**	**8.000,00**	**32.000,00**	**120.000,00**	**160.000,00**
TFR	(d)	3.000,00	15.000,00	101.000,00	119.000,00
Totale contribuzione	**(e)=(c)+(d)**	**11.000,00**	**47.000,00**	**221.000,00**	**279.000,00**
Rendimenti finanziari	**(f)**	**1.000,00**	**5.000,00**	**35.000,00**	**41.000,00**
Valore lordo della posizione	**(g)=(e)+(f)**	**12.000,00**	**52.000,00**	**256.000,00**	**320.000,00**
Contributi non dedotti	*(h)*	*n.a.*	*1.012,58*	*27.037,74*	*28.050,32*
Contributi dedotti	*(i)*	*n.a.*	*30.987,42*	*92.962,26*	*123.949,68*
Contributi azienda + aderente	**(j)=(h)+(i)**	**-**	**32.000,00**	**120.000,00**	**152.000,00**

Allegato n. 5 - SIMULAZIONE CALCOLO PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE

Numero quote da disinvestire

Numero quote totali	**(a)**	**7.326,007**
Valore quota (€) [1]	(b)	43,680
Valore lordo della posizione (€)	**(c) = (a) x (b)**	**320.000,00**
% Prestazione Capitale [2]	(d)	*50%*
Numero quote da disinvestire	(e) = (a) x (d)	**3.663,004**
Valore lordo della prestazione (€)	(f) = (e) x (b)	**160.000,00**

		K1 *periodo fino al 31.12.2000*	***K2*** *periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006*	***K3*** *periodo dal 01.01.2007*	**TOTALE**
Valore lordo della posizione (€)	**(a)**	**12.000,00**	**52.000,00**	**256.000,00**	**320.000,00**
% valore posizione utilizzabile [3]	(g)	*100,00%*	*100,00%*	*37,50%*	***50,00%***
Valore lordo della prestazione (€)	**(f) = (a) x (g)**	**12.000,00**	**52.000,00**	**96.000,00**	**160.000,00**
Valore quota (€)	(b)	43,680	43,680	43,680	43,680
Numero quote da disinvestire	**(e) = (f) / (b)**	**274,725**	**1.190,476**	**2.197,802**	**3.663,004**

(1) Valore quota del Comparto Bilanciato al 30 giugno 2026.
(2) Si ipotizza che non vi siano Anticipazioni pregresse non reintegrate.
(3) Sulla base della normativa, si utilizzano inizialmente le posizioni più datate (prima K1, poi K2 e poi per il residuo K3).

Allegato n. 5 - SIMULAZIONE CALCOLO PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE

Prestazione 50% Capitale

Valore netto della prestazione

valori in €		***K1*** *periodo fino al 31.12.2000*	***K2*** *periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006*	***K3*** *periodo dal 01.01.2007*	**TOTALE**
Valore lordo della prestazione	**(a)**	**12.000,00**	**52.000,00**	**96.000,00**	**160.000,00**
Quota esente [1]	(b)	-4.000,00			-4.000,00
Abbattimento TFR [2]	(c)	-251,00			-251,00
Contributi non dedotti [3]	(d)	-	-1.012,58	-10.139,15	-11.151,73
Rendimenti finanziari [4]	(e)	-	-5.000,00	-13.125,00	-18.125,00
Imponibile fiscale	**(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)**	**7.749,00**	**45.987,42**	**72.735,85**	**126.472,27**
Aliquota fiscale [5]	(g)	32,16%	32,16%	11,10%	
Imposte	**(h) = (f) x (g)**	**-2.492,08**	**-14.789,55**	**-8.073,68**	**-25.355,31**
Valore netto della prestazione	**(i) = (a) + (h)**	**9.507,92**	**37.210,45**	**87.926,32**	**134.644,69**

(1) Per il K1, l'imponibile è ridotto dell'importo dei contributi versati dall'Iscritto non eccedenti il 4% della retribuzione (c.d. «Quota esente»).

(2) Per il K1, l'imponibile è ridotto dell'importo di € 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito al Fondo (27%) per ciascuno dei 3 anni del periodo, dal 1° gennaio 1998 (data di iscrizione al Fondo) al 31 dicembre 2000.

(3) Per il K2, l'imponibile è ridotto dei contributi non dedotti dall'Iscritto in misura pari al 100% (% di utilizzo della posizione K2, v. pag. 19), per il K3 in misura pari al 37,50% (% di utilizzo del K3, v. pag. 19).

(4) Per il K1, l'imponibile non è ridotto dei rendimenti finanziari che sono pertanto da tassare; per il K2 e il K3, l'imponibile è invece ridotto dei rendimenti finanziari (già tassati) nella stessa misura prevista per i contributi non dedotti (rispettivamente 100% e 37,50%).

(5) Per il K1 e il K2 l'aliquota è determinata sulla base del cd «Reddito di Riferimento» (v. pag. 22), per il K3 l'aliquota è quella agevolata (v. pag. 22).

Allegato n. 5 - SIMULAZIONE CALCOLO PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE

Prestazione 50% Capitale

Calcolo del Reddito di Riferimento K1 e K2

valori in €		*K1* *fino al 31.12.2000*	*K2* *dal 01.01.2001 al 31.12.2006*	TOTALE
Imponibile fiscale	**(a)**	**7.749,00**	**45.987,42**	
Abbattimento TFR [1]	(b)	251,00		
Importi per Reddito di Riferimento	(c)=(a)+(b)	**8.000,00**	**45.987,42**	**53.987,42**
Coefficiente fisso da normativa	(d)			12
N. anni contribuzione fino al 31.12.2006	(e)			9
Reddito di Riferimento	**(f)=(c)x(d)/(e)**			**71.983,23**

Calcolo dell'aliquota d'imposta K1 e K2

Scaglioni di imposta IRPEF 2026		**Aliquota d'imposta IRPEF**	**Reddito di Riferimento per scaglione IRPEF**	**IRPEF**
valori in €		(A)	(B)	(C) = (A) x (B)
fino a € 28.000		23,00%	28.000,00	6.440,00
da € 28.001 a € 50.000		33,00%	22.000,00	7.260,00
oltre € 50.000		43,00%	21.983,23	9.452,79
Totale IRPEF su Reddito di Riferimento	**(b)**			**23.152,79**
Aliquota d'imposta	**(c)=(b)/(a)**		**71.983,23**	**32,16%**

Calcolo dell'aliquota agevolata K3

N. anni di iscrizione a Fondi Pensione [5]	(a)	28
N. anni di iscrizione da non considerare	(b)	-15
N. anni di iscrizione da considerare	(c)=(a)+(b)	13
Aliquota nominale ante riduzione	(d)	15,00%
Riduzione annua di aliquota	(e)	-0,30%
Riduzione complessiva di aliquota	(f) = (c) x (e)	-3,90%
Aliquota post riduzione	**(g) = (d) + (f)**	**11,10%**

(1) Per il K1, il Reddito di Riferimento non deve essere ridotto dell'abbattimento TFR considerato invece nell'imponibile fiscale.
(2) Sono considerati gli anni del K1 e del K2, quindi dal 1° gennaio 1998 (data di inizio contribuzione al Fondo) al 31 dicembre 2006, pertanto 9 anni.
(3) Sono considerati gli scaglioni di imposta IRPEF vigenti alla data di maturazione del requisito pensionistico, quindi maggio 2026.
(4) Il Reddito di Riferimento di € 71.983,23 è ripartito per gli scaglioni di reddito e aliquote IRPEF vigenti alla data di maturazione del requisito pensionistico.
L'aliquota del 15% è ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione eccedente il 15°. Considerato che la data di iscrizione al Fondo è il 1° gennaio 1998, la riduzione dello 0,30% si applica a partire dal 1° gennaio 2013. Alla data di maturazione del requisito pensionistico (maggio 2026), gli anni di iscrizione sono pari a 28.